

Spett.le Banca d'Italia
trasmesso a mezzo PEC
all'indirizzo: ram@pec.bancaditalia.it

PRIMA VALUTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ADEGUATA VERIFICA E ORGANIZZAZIONE.

Con riferimento ai documenti in materia di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni posti in consultazione da parte della Banca d'Italia, di seguito si intendono rappresentare le criticità e/o dubbi che emergono da una analisi degli stessi.

Le osservazioni di seguito formulate tengono conto dei contributi dei rappresentanti delle Federazioni Locali delle Banche di Credito Cooperativo nonché dei costituendi Gruppi Bancari Cooperativi.

A. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.

Parte Prima. Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Sez.I. Il principio dell'approccio basato sul rischio.

Al secondo capoverso della presente sezione viene fatto riferimento all'obbligo per i destinatari di definire e formalizzare procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate nel documento previsto dalle disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni.

La nota 5, a cui rinvia la medesima parte, precisa che si fa riferimento al documento previsto dalla Sezione III dello schema di disposizioni in tema di organizzazione e controlli anch'esso posto in consultazione.

Il rinvio al medesimo documento citato in nota, viene altresì effettuato in diverse parti delle disposizioni in tema di adeguata verifica, sia con riferimento all'ambito del controllo costante (per quanto riguarda la definizione della tempistica e della frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite), sia per la definizione delle misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti.

Al riguardo, ci si domanda a quale documento si intende fare riferimento. La Sez III richiamata dalla nota 5, si riferisce ai compiti ed alle funzioni dell'Organo con funzioni di gestione dove, oltre al richiamo alla predisposizione delle procedure organizzative, viene menzionato un documento ad hoc (4° capoverso- 1°alinea) che lo stesso Organo è chiamato a predisporre per formalizzare le scelte che la banca intende effettuare sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli, adeguata verifica e conservazione dati. Tale documento deve essere analitico, motivato e portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

Rispetto a tale documento, che non veniva richiamato nella versione delle Istruzioni del 2013, si chiede di fornire maggiori indicazioni circa la sua esatta natura considerato che lo stesso non si ritiene possa intendersi riferito né alle politiche di gestione atteso che quest'ultime sono di

competenza dell'Organo con funzioni di supervisione strategica, né tantomeno al documento dell'autovalutazione che sembra esser di competenza del Responsabile della Funzione AML.

Parte Prima .

Sez. III. Profilatura della clientela.

Al secondo capoverso viene inserita la precisazione *che l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informativo.*

In merito, si chiede di specificare maggiormente in cosa consista e con quale modalità si debba procedere alla validazione della classe di rischio soprattutto con riferimento alla clientela in essere. In particolare, va considerato che la profilatura della clientela è oramai un processo avviato da diversi anni e basato, non solo su considerazioni oggettive relative alle caratteristiche del cliente o del rapporto, ma anche sul monitoraggio nel continuo della sua operatività, che influisce ricorrentemente sul profilo assegnato in automatico in fase di apertura del rapporto.

Quanto detto rende ovviamente difficile, se non impossibile, la ricostruzione puntuale del profilo originariamente attribuito in automatico attraverso una disamina di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che lo hanno determinato. Inoltre, a tale scopo dovrebbe essere richiesta una certificazione del fornitore della procedura automatica che renda edotta la Banca in dettaglio sulle modalità di funzionamento della medesima procedura, permettendo quindi che la validazione possa essere eseguita sulla clientela al fine di verificare la correttezza e coerenza oggettiva alle logiche del software.

Si richiede pertanto l'eliminazione dell'inciso, ovvero, una sua riformulazione che possa definire maggiormente l'ambito e le modalità di gestione di tale attività (es validazione a campione e/o contenere il processo di validazione alle sole classi di rischio più alte).

Parte seconda. Obblighi di adeguata verifica.

Sez. I. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica.

Al secondo capoverso, viene precisato che nel caso in cui i destinatari non siano in grado di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, non instaurano il rapporto ovvero non eseguono l'operazione. Se tale impossibilità si verifica per rapporti in essere, essi pongono fine al rapporto.

Come noto, il novellato D. Lgs. 231/2007, ed in particolare l'attuale disposizione che disciplina l'obbligo di astensione non prevede più la procedura di restituzione stabilendo che, in caso di impossibilità ad effettuare l'adeguata verifica i soggetti obbligati "si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35".(art. 42).

Su tale profilo è successivamente intervenuta la UIF precisando che la menzionata procedura di restituzione non trova più applicazione e che, quindi, è venuto meno l'obbligo per le Banche di restituire i fondi al cliente tramite trasferimento/bonifico delle somme su un conto corrente indicato

dal cliente, così come vengono meno tutte le istruzioni operative nonché i chiarimenti a suo tempo forniti con appositi interventi dalle competenti Autorità.

In merito, si auspica che possano essere rese indicazioni più dettagliate circa la gestione delle somme relative ai rapporti che vengono chiusi per impossibilità di concludere il processo di adeguata verifica tenuto conto anche della normativa in materia di conti dormienti. Tale necessità si pone anche rispetto ai rapporti che sono già stati chiusi in base alla procedura di cui al precedente art. 23, comma 1 bis e i cui fondi sono stati posti su un conti infruttiferi.

Parte seconda. Obblighi di adeguata verifica.

Sez. II. Ambito di applicazione

Alla lett. b) viene ribadito quanto previsto dalla norma primaria secondo cui l'adeguata verifica deve essere effettuata oltre che al compimento di un'operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche al compimento **di operazioni occasionali che consistano in un trasferimento fondi, superiore a mille euro.**

Posto che per operazione occasionale si intende un'operazione non riconducibile ad un rapporto continuativo in essere, per il quale l'adeguata verifica è stata già assolta al momento dell'apertura del rapporto, si chiede di confermare che anche quando i fondi utilizzati nell'operazione - reali o virtuali - derivino da un rapporto continuativo intestato allo stesso soggetto di riferimento (ad esempio bonifico per cassa con prelievo fondi da d/r) l'obbligo di adeguata verifica (ex art. 17, co.1, lett. b) si considera assolto.

Parte seconda. Obblighi di adeguata verifica.

Sez. IV. L'identificazione del Titolare effettivo.

Le presenti disposizioni poste in consultazione hanno esteso i criteri per l'individuazione del TE di cui al decreto n. 90/2017 anche ai soggetti privi di personalità giuridica. Tuttavia, persiste la totale assenza di chiarimenti in ordine ai criteri per l'individuazione del TE quando il cliente sia un Ente appartenente alla pubblica amministrazione.

Al riguardo, posto che la titolarità effettiva ha lo scopo di individuare le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà (diretta o indiretta) ovvero il controllo del cliente diverso da persona fisica, si chiede la conferma da parte di Codesta Autorità, nel caso in cui il cliente sia una pubblica amministrazione – così come definita dal decreto e dalle presenti disposizioni - che possa essere esclusa la ricerca della TE.

Parte Terza. Obblighi semplificati.

Sez. II. Misure semplificate di adeguata verifica.

Rispetto alle indicazioni fornite in merito alle misure di semplificata verifica ed in particolare alla previsione contenuta al terzo alinea della Sez. in esame, alla lett. i) si chiede di specificare che con la dichiarazione di conferma da parte del cliente viene acquisita oltre alla verifica anche l'identificazione del TE. In tal senso, si propone la riformulazione dell'inciso.

Parte Quarta.

Obblighi rafforzati di adeguata verifica. Allegato 2.

In merito alle informazioni ulteriori da ottenere sul cliente ed i soggetti ad esso collegati nonché con specifico riferimento a quanto indicato nell'Allegato 2 – “Fattori di rischio elevato”, si chiede di fornire un chiarimento in ordine ai criteri di “qualità” e “indipendenza” delle fonti informative utili a valutare le notizie pregiudizievoli sul cliente, nonché in ordine alle misure di tutela dei dati personali del cliente con riferimento alla normativa europea (GDPR) ed alla necessità, per l'antiriciclaggio, di diffondere tali informazioni anche alla rete distributiva per permetterne l'esecuzione dei controlli di primo livello.

Parte Quarta.

Sez.II- Lett. B qualità delle informazioni, p. ii).

Al secondo capoverso, si osserva la formulazione parzialmente diversa rispetto al Provvedimento del 2013, con riguardo agli approfondimenti da svolgersi nel caso di operazioni in contanti pari o superiore a 2.500, quando effettuate in tutto o in parte con banconote di grosso taglio (200 e 500 euro).

La formulazione proposta nel documento in consultazione potrebbe lasciare intendere che gli approfondimenti andranno condotti anche in presenza di una sola banconota di grosso taglio, profilo questo escluso in vigore delle disposizioni del 2013, e pertanto si chiede di riprendere la precedente previsione anche al fine di evitare un aggravio nelle procedure di controllo.

Parte Quinta.

Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica.

Nella relazione illustrativa viene precisato che non essendoci più alcun riferimento nella norma primaria alla possibilità che l'attestazione possa consistere in un bonifico, sono state conseguentemente allineate le emanande istruzioni.

Tuttavia, si ritiene che il decreto non contenga disposizioni che escludano la possibilità di continuare a considerare lo strumento del bonifico come valida attestazione dell'adeguata verifica svolta dal terzo. In tal senso, si chiede la conferma della validità di tale modalità e la previsione della stessa all'interno delle disposizioni.

Sez. I

È prevista la non applicabilità delle disposizioni in oggetto ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabile ai dipendenti o, comunque, ai soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione del destinatario.

Ai fini di favorire una corretta applicazione di tale previsione, si chiedono delle esemplificazione sul concetto di equiparabilità ai dipendenti e ai soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione del destinatario ulteriori rispetto a quella dei consulenti finanziari riportata in nota.

Allegato 3.

Procedura di video identificazione

Si domanda se l'attività di video-identificazione possa essere esternalizzata a terzi, e se l'operatore incaricato della video-identificazione possa effettuare le restanti attività del processo di adeguata verifica, ed autorizzare infine l'apertura del rapporto continuativo.

B. DISPOSIZIONI SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO.

Parte Seconda. Gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi AML.

Sez. II. Organo con funzione di supervisione strategica.

Tale sezione prevede al quarto allinea che l'organo con funzione di supervisione strategica nomina e revoca il responsabile SOS sentito l'organo con funzioni di controllo, coerentemente con la previsione della successiva sez. IV. Tale sezione prevede però il coinvolgimento dell'organo con funzione di controllo nella nomina anche del responsabile della funzione antiriciclaggio ma di cui non si fa cenno nel terzo allinea della sezione II dedicata alla nomina del responsabile antiriciclaggio da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica.

Si ritiene opportuno un allineamento delle sezioni II e IV in ordine al coinvolgimento dell'organo con funzioni di controllo rispetto alla nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile SOS da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica.

Sez. III. Organo con funzione di gestione.

Come anticipato nella parte relativa alle criticità del provvedimento in materia di adeguata verifica, si ripropone la necessità di ottenere maggiori chiarimenti circa la natura del documento ad hoc richiamato nella Sez. in esame, 4° capoverso, 1° alinea.

Parte Terza

Sezione II. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette.

È previsto che il responsabile delle SOS valuti, *“alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della dipendenza o di altro punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd I livello), ovvero di cui sia **altrimenti** venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività”*.

Con riferimento a tale ultimo inciso, si chiede di fornire maggiori indicazioni o esempi concreti sulle modalità attraverso le quali, anche senza una segnalazione dal primo livello, il Responsabile SOS possa venire a conoscenza e valutare le operazioni potenzialmente sospette.

È inoltre previsto che il responsabile delle SOS comunichi con *“modalità organizzative idonee ad assicurare la tutela della riservatezza, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione”*.

Tenuto conto che nella prassi corrente le segnalazioni di operazioni sospette hanno origine allo sportello, si chiede cortesemente se l'esito della valutazione possa essere reso noto anche all'autore della SOS nel caso in cui quest'ultimo non coincida con il responsabile di I livello.

Si rileva altresì che, diversamente da quanto previsto dalla versione del 2011, viene previsto che *“ferma la tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, il **responsabile delle SOS fornisce** – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – **informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di***

operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti ai fini dell'attribuzione o aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi".

Al riguardo, ci si chiede se la possibilità di condividere le informazioni sul nominativo del cliente oggetto di SOS con i responsabili delle strutture competenti possa intendersi riferito – o comunque esteso - anche ai responsabili delle strutture operative aziendali considerata la particolare rilevanza che può avere una simile informazione all'interno dello stesso istituto. In tal senso, era stata infatti accolta con favore la precisazione recata dal provvedimento del 2011 (Capitolo 2, sez. II, pag. 20) dove veniva chiarito che i nominativi dei clienti oggetto di SOS sono *“consultabili dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali, stante per l'appunto la particolare pregnanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere.”*

Si chiede pertanto di riprodurre la precedente formulazione, che consente la circolazione dell'informazione sui nominativi oggetto di SOS tra i responsabili delle diverse strutture operative aziendali, considerando anche che l'art. 39, come 5, del D.Lgs 231/2007 prevede che nel caso in cui intermediari bancari diversi condividano il medesimo cliente e/o operazione non trovi applicazione il divieto di comunicazione delle SOS.

Parte Quarta. Le funzioni Antiriciclaggio nelle strutture di gruppo. Sez. I. Principi Generali.

Con riferimento alla Funzione Antiriciclaggio, al 4 capoverso viene precisato che *“Se la funzione antiriciclaggio viene esternalizzata alla capogruppo ovvero ad altra società del gruppo, la società che ha esternalizzato la funzione individua un responsabile interno che, operando in stretto coordinamento funzionale con l'apposita struttura cui la funzione è stata esternalizzata, presidi i processi collegati alla normativa antiriciclaggio nella società di riferimento”*.

Sul punto non appare chiaro se ci si riferisca alla disciplina dell'esternalizzazione in senso stretto per la quale la responsabilità finale del processo esternalizzato rimane in capo al soggetto esternalizzante che nomina un proprio Responsabile per le attività esternalizzate (RAE) per controllare l'efficacia e l'efficienza dell'*outsourcer* nel fornire il servizio.

La necessità di un chiarimento nasce dalla circostanza che nel paragrafo sopra riportato invece il Responsabile interno è soggetto ad un coordinamento funzionale da parte dell'outsourcer, aspetto che non sembrerebbe esattamente riflesso nella disciplina propria delle esternalizzazioni. In ogni caso, sarebbe opportuno specificare meglio i contenuti e la natura di tale “coordinamento funzionale”.

La successiva previsione delle disposizioni in esame, prevede che *“Il responsabile antiriciclaggio di gruppo è informato in maniera compiuta e tempestiva degli esiti delle attività di controllo effettuate presso le società appartenenti al gruppo nonché di ogni accadimento di rilievo. Egli ha accesso a tutte le banche dati del gruppo contenenti informazioni utili all'espletamento dei propri compiti”*.

L'accesso immediato e tempestivo, da parte del Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo, a tali rilevanti informazioni sembrerebbe enfatizzare il ruolo e la responsabilità del Responsabile AML di gruppo, riducendo quelle del Responsabile Interno delineando un modello organizzativo accentrato piuttosto che quello derivante da una esternalizzazione.

**Parte Quarta. Le funzioni Antiriciclaggio nelle strutture di gruppo.
Sez. II la segnalazione delle operazioni sospette.**

Al terzo capoverso è previsto che il delegato di gruppo informi il **referente** di ciascuna società del gruppo dell'esito della propria valutazione. Posto che nel corpo dell'intero documento, in caso di esternalizzazione, si fa riferimento all'individuazione di un **responsabile interno**, si chiede di allineare le due definizioni al fine di non creare incertezze interpretative.

**Parte settima. La valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Sez. VIII. Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio.**

Circa i tempi richiesti per l'aggiornamento dell'esercizio di autovalutazione si ritiene che, in assenza di eventi /fenomeni che incidono inevitabilmente sull'esposizione al rischio degli intermediari (fusioni etc.) la cadenza annuale dell'esercizio rischi di tradursi in un adempimento eccessivamente gravoso per i destinatari.

Tenuto conto, altresì, che ai fini della valutazione i destinatari si avvalgono anche delle informazioni/ risultati rinvenienti da fonti esterne tra le quali si richiama l'esercizio di valutazione nazionale (cd. *National Risk Assessment*) condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, si propone di prevedere una tempistica più ampia (ad es. triennale) – allineata anche all'attività condotta a livello nazionale - salvo che emergano nuovi rischi o si verificano mutamenti significativi in quelli esistenti.